

REGOLAMENTO DELLA FIERA AGRICOLA DEL 1° MAGGIO

Art. 1

1. In esecuzione all'art. 1 e 5 della Legge regionale 28.11.2008 n. 31 e s.m.i. è istituita la Fiera Agricola denominata Fiera Agricola del 1° Maggio del Comune di Oleggio, finalizzata alla valorizzazione dell'attività agricola e dei prodotti del territorio di Oleggio, quale regolamento ufficiale della manifestazione in esecuzione all'art. 6 della D.G.R. 11.6.2012 n. 15-3993 e n. 24-7250 del 17/03/2014.

La mostra mercato si qualifica come manifestazione di natura complessa caratterizzata dalla compresenza di aspetti fieristici, disciplinati dalla Legge 11.1.2001, n. 7 e dalla legge regionale n. 31 del 28 novembre 2008 - e di aspetti commerciali disciplinati dal Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114, dalla Legge Regionale 12.11.1999, n. 28 e dalle relative norme di attuazione.

La finalità precipua della fiera è la promozione dell'attività produttiva e del suo sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione, nel quale l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione. Devono comunque essere applicate tutte le normative igienico sanitarie previste dalle leggi vigenti in riferimento all'esercizio del commercio.

Art. 2

1. L'area di svolgimento della manifestazione regionale di detta fiera già riconosciuta con determina n. 843 del 26.11.2015 dalla regione Piemonte, comprende le aree previste dall'addensamento A1 e delle altre aree ritenute idonee ad ospitare parte di detta manifestazione, individuate con deliberazione dalla Giunta Comunale.

Art. 3

1. La Fiera Agricola del 1° Maggio si svolgerà, in attuazione all'art. 4 della deliberazione della Giunta Regionale del 11.6.2012 n. 15-3994 e sue successive variazioni, con cadenza annuale nel primo giorno del mese di maggio.

2. L'orario di inizio della manifestazione è fissato alle ore 9.00, mentre quello di chiusura è alle ore 19.00.

Art. 4

1. Ai singoli operatori è consentito, previo autorizzazione comunale, iniziare l'allestimento dei posteggi assegnati in concessione il giorno antecedente alla Fiera; mentre lo smantellamento delle attrezzature e delle strutture installate dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20.00 della medesima giornata del 1° maggio, salvo diverse particolari deroghe concesse dall'Amministrazione.

2. Gli spazi resi disponibili e le strutture messe a disposizione dal Comune dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni esistenti all'atto della consegna delle stesse.

3. Gli espositori, ai fini del rispetto del precedente art. 2, potranno allestire gli spazi loro assegnati dalle ore 6.00 del 1° maggio e, dovranno iniziare lo smontaggio non prima delle ore 18.30 concludendo tale operazione entro e non oltre le ore 20.00. Sino all'ora di chiusura prevista, lo stand deve essere presidiato dal titolare dell'autorizzazione, e per quanto esposto durante la giornata, se diverso da prodotti in vendita, lo stesso dovrà essere presente. Il mancato adempimento a tale prescrizione comporterà l'esclusione dell'espositore dalla partecipazione nelle successive edizioni per due anni consecutivi, in esecuzione all'art. 9 dell'allegato A) della D.G.R. 11.6.2012 n. 15-3993 già richiamata.

Art. 5

1. Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti agricoli esposti con consegna immediata al pubblico, fermo restando l'obbligo degli adempimenti di legge in materia.

A tal fine ogni operatore ammesso alla fiera dovrà esporre in modo chiaro e visibile il prezzo di ogni prodotto posto in vendita.

2. Ogni operatore ammesso alla fiera dovrà sempre rispettare ed applicare le normative igienico-sanitarie vigenti su aree pubbliche. In particolare per i generi alimentari dovranno essere garantite la corretta conservazione e protezione degli alimenti da agenti atmosferici (caldo, polvere, ecc), dall'insudiciamento e contaminazioni, la catena del freddo, per mezzo di una vetrina o altro idoneo sistema di copertura. Per tutti gli alimenti deperibili (vita commerciale inferiore a 90 gg.) l'esposizione deve avvenire solo all'interno di un banco frigorifero o, se da somministrarsi caldi, all'interno di apparecchio adatto alla conservazione in temperatura di 60-65°. Sarà a carico di ogni singolo espositore provvedere alla fornitura di eventuale energia elettrica.

3. Non è consentita la vendita di prodotti diversi, anche se attinenti l'agricoltura, se la partecipazione alla manifestazione è stata autorizzata per la sola esposizione.

4. Alle associazioni presenti alla manifestazione sono consentite raccolte spontanee di offerte anche a fronte della cessione di prodotti, manufatti e gadget nel rispetto della normativa fiscale in materia.

Art. 6

1. Sono ammessi a partecipare alla Fiera Agricola:

- le imprese agricole semplici o associate;
- le aziende produttrici o commercializzanti di attrezzature inerenti attività agricole e di giardinaggio;
- i commercianti di bestiame e di animali in genere;
- allevatori, anche amatoriali, A) di animali domestici o da compagnia;
- le associazioni di categoria degli agricoltori;
- produttori amatoriali di essenze arboree e floricole;
- le associazioni "onlus" oleggesi, nonché quelle di livello almeno nazionale, i comitati frazionali oleggesi, l'A.I.B. locale, il Corpo Forestale dello Stato;
- le associazioni, gruppi, enti e privati cittadini invitati dall'Amministrazione Comunale in ottica di animazione ulteriore della manifestazione.

~~2. Nell'ambito della manifestazione fieristica, in aree all'uopo definite e individuate dall'Amministrazione, potranno essere presenti produttori e commercianti, aventi sedi sociali o operative in Oleggio, di prodotti alimentari o vitivinicoli nella misura massima del 15% dei partecipanti alla Fiera Agricola come previsto dall'art. 4 comma 1 lett. d) della D.G.R. 11.6.2012 n. 15 3993 B)~~

Non sono ammessi operatori non citati ai commi precedenti. All'interno dell'area della manifestazione in particolare è fatto divieto di commercio su area pubblica **in forma itinerante**, ed in ogni caso in assenza di titolo di concessione di posteggio rilasciata dal Comune.

Art. 7

1. La partecipazione alla Fiera Agricola è subordinata all'ottenimento della concessione del posteggio rilasciata su specifica domanda da presentare al Comune di Oleggio a mezzo di lettera raccomandata, pec o direttamente all'Ufficio Commercio comunale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, salvo deroghe dell'Amministrazione. Agli espositori già presenti nella precedente edizione della Fiera che avranno inoltrato regolare domanda di partecipazione entro tale data potrà essere riconfermato, se richiesto, il precedente spazio, salvo diverse scelte organizzative dell'Amministrazione.

2. L'ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione del posteggio, a norma del successivo art. 8, avverrà compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi anche per domande pervenute successivamente alla data sopra indicata ove siano consentiti ancora degli spazi.

3. Le domande devono contenere:

- generalità complete o ragione sociale;
- domicilio fiscale e numero di codice fiscale o partita IVA;
- A) eliminato a seguito di emendamento in sede consiliare
- B) eliminato a seguito di emendamento in sede consiliare

- dimensione dello spazio richiesto in termini di metri quadri;
 - categoria merceologica e relativo certificato, o autocertificazione, di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - completa conoscenza e dichiarazione di accettazione del presente regolamento.
4. Il Comune si riserva il diritto di rifiutare, con motivato parere, l'ammissione alla manifestazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità.
5. Il rifiuto all'ammissione non può dar luogo a nessun indennizzo a titolo di danno o interesse. Le domande di ammissione non potranno contenere riserve e/o condizioni di alcun genere.

Art. 8

1. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata a insindacabile giudizio del Comune, in considerazione dell'interesse generale della manifestazione e delle eventuali ripartizioni per settori, in base ai seguenti criteri preferenziali:
- 1) ordine cronologico di presentazione delle domanda;
 - 2) pregio dei prodotti da esporre o commercializzare;
 - 3) sede operativa del richiedente con priorità agli imprenditori oleggesi.
2. Il Comune si riserva la possibilità, nel caso, di nominare un esperto del settore per accertare i necessari requisiti di partecipazione alla manifestazione.
3. Il Comune si riserva, inoltre, il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare l'ubicazione del posteggio, variarne la conformazione e modificarne il dimensionamento qualora le circostanze organizzative lo richiedano; in tal caso è facoltà dell'assegnatario rifiutare l'assegnazione e avere la restituzione della somma versata quale quota di iscrizione.

Art. 9

1. La gestione del posteggio assegnato dovrà essere effettuata direttamente dall'assegnatario o da persone dallo stesso preventivamente delegate e il cui nominativo deve essere comunicato prima dell'inizio della manifestazione.
2. Il posteggio assegnato non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di apertura al pubblico della Fiera.
3. Non è ammessa la cessione, anche parziale e/o gratuita, del posteggio assegnato.
4. In caso di accertata e contestata infrazione, le merci introdotte ed esposte abusivamente dovranno essere rimosse immediatamente a cura e spese del concessionario del posteggio, su espressa richiesta del Comune, anche a mezzo dei propri uffici, salvo che in fatto, non costituendo reato, rientri nell'ambito delle sanzioni di cui all'art. 1 della L.R. 28.11.2008 n. 31.
5. Con l'utilizzo del posteggio il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi escludendo totalmente il Comune da ogni responsabilità. Inoltre, il Comune non risponderà di furti e di danni ai materiali e merci esposte sia conseguenti a condizioni climatiche e/o a cause incidentali.
6. Saranno a carico del Comune la pulizia e la disinfezione dei piazzali, dei viali e delle aree interessate dalla manifestazione.

Art. 10

1. E' vietato ogni attività che possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi.
2. In particolare ai concessionari del posteggio è tassativamente vietato:
- 1) collocare merci e attrezzature all'esterno dell'area assegnata e, in ogni caso, l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
 - 2) la cessione totale o parziale a terzi degli spazi già assegnati;
 - 3) l'occupazione delle corsie di scorrimento pedonale riservate al pubblico durante l'orario di apertura;

- 4) l'abbandono dell'assegnazione del posteggio prima dell'orario di chiusura della manifestazione, ed in ogni caso in violazione del precedente art. 4;
 - 5) la messa in funzione di macchinari e attrezzature presenti senza autorizzazione comunale;
 - 6) l'esposizione di prodotti diversi da quelli precedentemente autorizzati;
 - 7) la distribuzione di materiale informativo e/o pubblicitario, nonché l'esposizione non autorizzata di manifesti all'esterno del posteggio assegnato;
 - 8) uccidere, spennare, eviscerare, causare dolore o sofferenze agli animali posti in vendita o in semplice esposizione;
 - 9) sollecitare l'acquisto dei prodotti o articoli con grida o altoparlanti, fermare i visitatori e, in generale, creare disturbo acustico o materiale.
3. Infine, è fatto obbligo all'operatore concessionario o alla persona dallo stesso delegata, alla massima sorveglianza degli animali e al loro benessere per tutta la durata della manifestazione, unitamente a qualsiasi titolo della custodia dei beni oggetto di esposizione e/o vendita.

Art. 11

1. La polizza di responsabilità civile verso terzi, per quanto possa avvenire al di fuori degli spazi assegnati, ed in ogni caso per fatti non riferiti agli operatori concessionari, è a carico del Comune.

Art. 12

1. Entro il 15 gennaio dell'anno corrente alla manifestazione la Giunta Comunale delibera l'importo del contributo dovuto dagli operatori aderenti. Il versamento dovrà essere effettuato all'atto di assegnazione e comunque entro il 30 aprile dello stesso anno; non saranno ammessi espositori che non abbiano ottemperato a tale disposizione; non sarà possibile eseguire il pagamento della quota di partecipazione nella giornata del 1° maggio.

2. Sono esclusi dal pagamento del contributo gli stands assegnati ad associazioni di categoria degli agricoltori, alle associazioni onlus eventualmente ammesse dall'Amministrazione comunale, riferiti alla C.R.I., all'A.V.I.S., all'A.I.D.O., all'A.I.B., ai Comitati Frazionali Oleggesi, al Corpo Forestale dello Stato, agli allevatori/espositori di bestiame e animali in genere, nonché gli stands collocati nelle aree all'uopo individuate e adibite a dimostrazioni e/o laboratori e aventi caratteristiche di animazione e/o promozione turistica della città di Oleggio.

Art. 13

1. Il comune sovrintende alla vigilanza generale dell'area espositiva.

2. La custodia e la sorveglianza dei posteggi durante lo svolgimento della manifestazione compete ai rispettivi assegnatari.

3. All'Ufficio Commercio e Tecnico del Comune di Oleggio e al Comando di Polizia Locale è demandato il compito di vigilare affinché nell'area della Fiera siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

4. Al Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dell'A.S.L. Regionale NO è demandata la vigilanza relativa agli animali ove presenti.

Art. 14

1. Per cause di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dal Comune, la Fiera può essere indetta in data successiva, in parte o essere sospesa senza che ciò possa comportare responsabilità per il Comune; in tali eventualità le quote di iscrizione non verranno restituite e varranno, comunque e solo in caso di annullamento della manifestazione per l'intero anno, per l'eventuale iscrizione, sempre da confermarsi, solo per l'anno successivo.

Art. 15

Per infrazioni alle norme di cui al presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito in materia dalla Legge Regionale n° 31 del 28 novembre 2008 e s.m. i., nonché alle norme di cui al regolamento di Polizia Urbana.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'art.29, comma 2 del Decreto Legislativo 114/98.

2. Per quanto non espressamente stabilito da altra fonte normativa, le violazioni di cui al presente regolamento, ove non trovi applicazione l'art. 13 comma 3 della L.R. 28.11.2008 n. 31 e s.m.i., sono punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le norme della Legge n° 689 del 24/11/1981 e s.m.i. e combinato disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

3. L'inosservanza delle norme sopra riportate può comportare l'immediata chiusura del posteggio e l'esclusione dalla manifestazione anche per gli anni successivi.
